

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1077

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENAZZATO, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO**

*Presentata il 17 aprile 1959*

**Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ai dipendenti statali subalterni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, i dipendenti statali subalterni di ruolo, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, in servizio da data anteriore al 1° maggio 1959 e che almeno da tale data svolgessero permanentemente ed esclusivamente mansioni di archivio o di copia o comunque di gruppo C, poterono essere, a loro domanda, rispettivamente ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori di gruppo C e trasferiti nei contingenti degli impiegati non di ruolo di 3ª categoria. Purtroppo a causa della rigidità della disposizione rimasero esclusi dal beneficio perfino quei dipendenti che, per le necessità stesse dell'Amministrazione, avessero svolto, anche se per pochi giorni, funzioni promiscue della categoria d'ordine e di quella del personale subalterno, e ciò perché in questi veniva a mancare il requisito della esclusività.

Non rimaneva agli interessati, taluno anche fornito del titolo di studio di licenza media inferiore, altra possibilità per raggiungere la giusta aspirazione al passaggio di categoria che accedere ai relativi concorsi; e non furono pochi coloro che, pure anziani di età e con notevole carico di famiglia, non

esitarono a riprendere gli studi per conseguire il titolo di studio necessario.

Senonché le disposizioni del sopravvenuto statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 3, contenute negli articoli 345 e 352 hanno, per alcune Amministrazioni, completamente abolita ogni possibilità di indire concorsi per la carriera esecutiva (articolo 352, comma 1°); e per le altre, l'hanno allontanata per moltissimi anni, fino a che non sarà assorbito tutto il personale dei ruoli aggiunti.

In tale modo questi dipendenti, che si sono sobbarcati a sacrifici durissimi per conseguire il titolo di studio occorrente per coronare la loro legittima aspirazione, si vedono oggi esclusi da ogni possibilità di sistemazione.

Ad ovviare tale situazione mira la presente proposta di legge, che tutela insieme gli interessi dei dipendenti di cui sopra e dell'Amministrazione, in quanto consente il passaggio e la sistemazione nella carriera esecutiva soltanto di coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore, ed abbiano svolto, prevalentemente, almeno per un biennio, funzioni della categoria stessa, rispettando nel contempo i diritti dei terzi già accordati dalla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni del 1°), 2°) e 3°) comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono applicabili anche ai dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno, che alla data della presente legge siano in possesso di un titolo di studio di licenza media inferiore e svolgano prevalentemente, da almeno un biennio, in modo lodevole, mansioni di archivio o di copia, ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere delle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale della carriera esecutiva.

Gli stessi, nell'ordine di qualifica e di anzianità in cui sono attualmente collocati, prenderanno posto successivamente al personale nei cui confronti è stato o sarà applicato il disposto di cui all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### ART. 2.

Le disposizioni del 4°) comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono applicabili anche ai dipendenti statali collocati nei ruoli aggiunti del personale ausiliario, qualora si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo.

Gli stessi, nell'ordine in cui sono attualmente collocati, prenderanno posto, nell'applicazione dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente al personale di cui al precedente articolo.

### ART. 3.

Le disposizioni del 5° comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono applicabili anche ai dipendenti statali non di ruolo di 4ª categoria, che si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1.

L'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e richiamata dall'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, decorre dalla data in cui abbiano compiuto

due anni di servizio nelle mansioni indicate nel precedente articolo 1, e comunque da data non anteriore al 1° maggio 1948. Nei ruoli aggiunti tali impiegati prenderanno posto dopo l'ultimo degli impiegati in essi inseriti in applicazione del precedente articolo 2 e in ogni caso con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli gli interessati dovranno presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Per l'accoglimento di tali domande occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.